



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 29 del 31/03/2021	Oggetto: ATTI DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO IN APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON LA DELIBERA DI G.R. N. 34 DEL 03.07.2018.
--	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	USAI FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	LAI GIAN PAOLO	Si	
Assessore	PUDDU MICHELA	Si	
Assessore	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	

Presenti: **4**
 Assenti: **0**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Murgia Maria Chiara**.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che la legge n.92 del 28/06/2012, c.d. "riforma Fornero", e in particolare l'articolo 1, comma 34, ha previsto la revisione della normativa in materia di tirocini disponendo che entro 180 giorni dall'adozione della medesima legge, il Governo e le Regioni concludessero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise recanti: – la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; – la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; – l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; – il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;

Preso atto che con Deliberazione G.R. n.34/7 del 3/07/2018 avente ad oggetto: "Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante le relative Linee Guida. Modifica della delib. G.R. n. 44/11 del 23.10.2013. Approvazione definitiva", la Giunta Regionale approvava le nuove Linee Guida che disciplinano i tirocini formativi e di orientamento a partire dal 1° ottobre 2018;

Considerato, quindi, che l'attivazione del tirocinio formativo deve rispettare le Linee Guida regionali con applicazione dal 01.10.2018 e che lo stesso si realizza sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante.

Dato atto che i tirocini formativi promossi dall'Aspal possono essere realizzati presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel territorio regionale e, trattandosi di percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e sono rivolti a:

a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;

b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;

c) lavoratori a rischio di disoccupazione;

d) soggetti già occupati che siano alla ricerca di altra occupazione;

e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991: richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014).

-I suddetti tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista all'articolo 9-bis, c.2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm.ii

- Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è definito in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:

- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;

Unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la

scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: non più di 2 tirocinanti;

- Unità operative da 21 o più dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un numero di tirocinanti nella misura del 10%, con arrotondamento all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è pari o superiore a 0,5 (ad es. fino a 24 dipendenti = 2 tirocinanti, da 25 a 34 dipendenti = 3 tirocinanti e così via).

- La durata dei tirocini d'inserimento e reinserimento lavorativo non può essere inferiore ai 2 mesi e superiore ai 12 mesi, comprensiva di eventuale proroga e/o rinnovo.

Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.

- La durata minima del tirocinio può essere inferiore a due mesi, solo nel caso di tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.
- L'orario di tirocinio non può superare l'80% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante; tuttavia, nella attuale fase di transizione e di adeguamento del SIL la durata di tutti i tirocini è mantenuta in 30 ore settimanali.
- In relazione alla preponderante componente formativa propria del tirocinio, la Regione Autonoma della Sardegna ha ritenuto che l'indennità dovuta al tirocinante non possa essere inferiore a 400 euro lordi mensili.
- È facoltà del Soggetto Ospitante aumentare l'indennità con ulteriori risorse.

-dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986;

-il tirocinio è attivato da uno dei soggetti promotori indicati nell'articolo *art. 4. "soggetti coinvolti: requisiti e obblighi"* delle linee-guida sopra richiamate, ovvero, tra gli altri: dall'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ASPAL;

-il soggetto ospitante è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice;

-il soggetto ospitante stipula apposita convenzione con il soggetto promotore e definisce il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;

-il soggetto ospitante deve designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante, assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto e valutare il percorso formativo e l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;

Considerato che il Comune di Ussassai ha un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a 6 (sei), può attivare contemporaneamente un numero di tirocini pari a 2;

Ritenuto opportuno autorizzare l'attivazione di n. 1 tirocinio di inserimento e/o reinserimento al lavoro e rivolto principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati, da svolgersi nell'ambito dell'Area Affari Generali e Giuridici;

Preso atto che il tirocinio suindicato avrà la durata di mesi 6 con possibilità di proroga sino a mesi 12, e il compenso mensile in favore del tirocinante previsto sarà pari a € 500,00;

Visto il regolamento per l'attivazione di tirocini extra curriculari di inserimento e reinserimento lavorativo nell'ambito dei quali ASPAL svolge funzioni di soggetto promotore approvato con determinazione dirigenziale n. 1838/ASPAL del 09.10.2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, che si riportano in calce alla presente, che attesta altresì il rispetto dei limiti di legge in materia di spese per il personale flessibile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente deliberato

Di incaricare il Responsabile dell'Area Affari Generali e Giuridici all'attivazione di n.1 tirocinio di inserimento e/o reinserimento al lavoro e rivolto principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati, da svolgersi nell'ambito del settore Affari Generali e Giuridici in attuazione delle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con propria delibera n.34/7 del 3/07/2018;

Di stabilire che il tirocinio avrà la durata di mesi 6 con possibilità di proroga sino a mesi 12, e il compenso mensile in favore del tirocinante previsto sarà pari a € 500,00

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali e Giuridici affinché predisponga tutte le attività e le procedure necessarie e propedeutiche per l'attivazione del tirocinio in base al nuovo "regolamento per l'attivazione di tirocini extra curriculari di inserimento e reinserimento lavorativo nell'ambito dei quali ASPAL svolge funzioni di soggetto promotore" approvato con determinazione dirigenziale n. 1838/aspal del 09.10.2018

CON successiva e separata votazione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di disporre, da parte dei responsabili, gli atti necessari per l'attivazione del suddetto tirocinio.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Usai Francesco	Segretaria Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara
----------------------------------	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 30/03/2021

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **31/03/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 01/04/2021

Segretaria Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **01/04/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 01/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
USAI FRANCESCO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 01/04/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara